



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2013
(OR. en)**

17834/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0429 (NLE)**

**ACP 217
FIN 955
PTOM 48
RELEX 1177
DEVGEN 347**

PROPOSTA

Origine:	Commissione europea
Data:	12 dicembre 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 881 final

Oggetto:	Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE, ai fini dell'esecuzione del meccanismo di transizione
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 881 final



Bruxelles, 12.12.2013
COM(2013) 881 final

2013/0429 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE, ai fini dell'esecuzione del meccanismo di transizione

RELAZIONE

A giugno 2013 gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno firmato l'accordo interno che istituisce l'11° Fondo europeo di sviluppo (11° FES). L'accordo entrerà in vigore solo una volta completate le procedure di ratifica in tutti gli Stati membri, processo che, con molta probabilità, non si concluderà prima di gennaio 2014.

La Commissione ha proposto una serie di misure transitorie (“meccanismo di transizione”) per garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, e per coprire le spese di sostegno nel periodo tra gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES. Il meccanismo di transizione sarà finanziato dai saldi e dai fondi disimpegnati del 10° FES e dei FES precedenti e i fondi impegnati nel quadro del meccanismo saranno contabilizzati nell'ambito dell'11° FES.

La Commissione ha anche adottato una proposta di regolamento relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo che integra i nuovi orientamenti della politica di sviluppo dell'Unione, definiti in particolare dalla comunicazione “Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento”¹, e tiene conto inoltre delle ultime modifiche dell'accordo di Cotonou. Il Consiglio non potrà però adottare il regolamento prima dell'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES o prima di aver adottato una decisione che autorizzi l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. Alla luce dei recenti dibattiti in sede di Consiglio, è improbabile che questo processo si concluda entro gennaio 2014.

È opportuno che l'attuazione delle azioni nel quadro del meccanismo di transizione sia allineata quanto prima alle regole previste per l'11° FES. La Commissione propone quindi di modificare il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del 10° FES onde garantire che le modalità di esecuzione dell'11° FES si applichino anche alla gestione operativa e finanziaria del meccanismo di transizione.

I negoziati in sede di Consiglio del regolamento relativo all'esecuzione dell'11° FES non si sono ancora conclusi (e quindi le modalità di esecuzione dell'11° non sono state ancora stabilite). La presente proposta includerà pertanto in allegato il testo delle disposizioni dell'11° FES una volta fissate, non appena conclusi i negoziati di cui sopra. Questo garantirà che l'esecuzione dell'11° FES dal 2014 al 2020 sia regolata da un corpus di norme uniche.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti il regolamento allegato, che sarà tecnicamente integrato dall'allegato, come spiegato al precedente paragrafo.

¹ COM(2011) 637.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE, ai fini dell'esecuzione del meccanismo di transizione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000² (in appresso "accordo di Cotonou"),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE³ (in appresso "accordo interno"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione [xx/xx/2013] del Consiglio stabilisce misure transitorie di gestione del FES ("meccanismo di transizione") volte a garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, e a coprire le spese di sostegno nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e l'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES.
- (2) È necessario modificare le modalità di esecuzione del 10° FES per quanto riguarda la gestione operativa e finanziaria del meccanismo di transizione che finanzia il periodo di passaggio dal 10° all'11° FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° FES e delle relative modalità di esecuzione, in linea con queste ultime.
- (3) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio,

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

³ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'esecuzione del meccanismo di transizione, le disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2007 sono sostituite dalle disposizioni di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è applicabile dalla sua entrata in vigore fino all'entrata in applicazione del regolamento relativo all'esecuzione dell'11° FES.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*